

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 942/AV4 DEL 02/12/2021**

Oggetto: FORNITURA DI DUE ORTOPANTOMOGRAFI DIGITALI DESTINATI ALL'U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DELL'AREA VASTA N. 4 DI FERMO – CIG N° 895763496A – AFFIDAMENTO

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

DATO ATTO della coerenza e compatibilità economica del presente programma di spesa;

- D E T E R M I N A -

1. Di approvare il documento istruttorio del presente provvedimento e quanto in esso descritto e precisato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. Di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. 1), Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della Legge n. 108/2021, il seguente appalto:
 - o Fornitura di due ortopantomografi digitali destinati all'U.O.C. Diagnostica per immagini dell'Area Vasta n. 4 di Fermo all'operatore economico ANDRA S.P.A., corrente ad Opera (MI) in Via Cesare Pavese n. 11/13, P.IVA 06295860156., con termine iniziale presunto in data 15/12/2021 e termine finale presunto in data 14/12/2024, per un importo di € 81.800,00 (IVA esclusa) e per una durata di mesi 36, salvo opzione per ulteriori mesi 12, anche frazionabili, e per un importo complessivo di € 138.000,00 (IVA esclusa), e un prezzo unitario di € 53.900,00 per il sub-lotto n. 1.1 ed € 27.900,00 per il sub-lotto 1.2 (IVA esclusa);

3. Di delegare il Direttore pro-tempore dell'U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica di questa Area Vasta alla firma degli atti di formalizzazione dei rapporti contrattuali con gli operatori economici aggiudicatari;
4. Di prendere atto che RUP del presente procedimento è il dott. Matteo Montanini, dipendente dell'UOC Supporto all'Area Acquisti e Logistica dell'A.S.U.R. Marche – Area Vasta 4 di Fermo;
5. Di nominare direttore dell'esecuzione (DEC) del presente procedimento il Direttore U.O.C. Diagnostica per Immagini AV4 o suo delegato;
6. Di dare atto che il soggetto incaricato della verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 sarà nominato successivamente alla pubblicazione della presente determina;
7. Di dare atto della coerenza e compatibilità della spesa – secondo quanto indicato nel documento istruttorio ed attestato in calce al medesimo dal Direttore UOC Supporto Area Contabilità e Bilancio e dal Dirigente UOS Controllo di Gestione – per la somma complessiva, per l'anno 2021, pari ad € 81.800,00, oltre IVA (€ 90.633,00, IVA inclusa);
8. Di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
9. Di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente Determina rientra nei casi "aggiudicazione";
10. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
11. Di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell'art. 26 comma 6 LR 26/96.

Firma

Il Direttore della AREA VASTA 4

Dott. Roberto Grinta

La presente determina consta di n. 15 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC SUPPORTO ALL'AREA ACQUISTI E LOGISTICA)

L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); LR 17/2011 (costituzione Aree Vaste) ASUR; D.Lgs. 50/2016 (Codice contratti pubblici); determina 697ASUR/DG2016 (patto di integrità); determina 705ASUR/DG2020 (regolamento fondo incentivante ex art. 113 D. Lgv. 50/2016); determina 349ASUR/DG 2018 (regolamento aziendale privacy); Regolamento 49 ASUR/DG 2021 (Acquisizione beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ASUR Marche); D. Lgv. 81/2008 (sicurezza); determina 238ASUR/DG2018 (regolamento organizzazione delle attività amministrativo-tecnico-logistiche ATL); D.P.C.M. 11 luglio 2018, sostitutivo del D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 (categorie merceologiche di competenza esclusiva del soggetto aggregatore); determina 387ASUR/DG2021 (linee guida ASUR su funzioni RUP e verificatore prestazioni).

In data 11.02.2021, il Direttore U.O.C. Diagnostica per Immagini AV4, Dr. Gianluca Valeri, chiedeva al Direttore pro-tempore dell'Area Vasta n. 4 di Fermo, l'autorizzazione all'acquisto di due ortopantomografi per un valore presunto di € 95.000,00 (IVA esclusa).

In data 16.02.2021, il Direttore pro-tempore dell'Area Vasta n. 4 di Fermo, autorizzava il predetto acquisto.

Veniva incaricata della progettazione l'Ing. Elisa Bitti, dipendente dell'U.O.C. Ingegneria Clinica dell'A.S.U.R. Marche – Area Vasta n. 4 di Fermo.

Veniva nominato responsabile unico del presente procedimento (RUP) il dott. Matteo Montanini, dipendente dell'U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica dell'A.S.U.R. Marche – Area Vasta n. 4 di Fermo.

Non risultavano attive convenzioni o accordi quadro Consip o S.U.A.M. di pari oggetto.

In data 11.10.2021, la summenzionata Ing. Bitti, trasmetteva all'U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica AV4 una Relazione tecnico illustrativa (doc. in Atti) con la quale si significava che, in considerazione dell'importo presunto, alla luce delle disposizioni legislative vigenti, si era proceduto

alla richiesta di offerta preliminare, a titolo di indagine di mercato, a tre differenti operatori economici del settore, prodromica ad un eventuale affidamento diretto o a procedura negoziata. Si significava altresì che, in esito all'analisi tecnico-economica delle offerte pervenute, in accordo col Direttore U.O.C. Diagnostica per Immagini, Dr. Gianluca Valeri, si accordava la preferenza per l'offerta pervenuta dall'azienda Andra S.p.a., corrente ad Opera (MI) in Via Cesare Pavese n. 11/13, P.IVA 06295860156. In particolare, con riferimento all'offerta dell'operatore economico individuato, emergeva un miglior rapporto qualità/prezzo, come da Relazione tecnico illustrativa a cui si rinvia per ulteriori dettagli (doc. In Atti).

Si individuava il seguente lotto, suddiviso in due sub-lotti:

Sub-lotto	Descrizione prodotto	Quantità	Prezzo unitario (Iva esclusa)
1.1	Ortopantomografo 3D/2D "NewTom Giano HR Prime Ceph (FOV 3D massimo 10x8 cm)" ed accessori, incluso il sistema controllo qualità CB3D ai sensi del D.lgs. 187/2000 e s.m.i.)	1	€ 53.900,00
1.2	Ortopantomografo 2D "NewTom Giano HR 2D Ceph a singolo detettore" ed accessori	1	€ 27.900,00

Si rappresenta che nella predetta Relazione tecnico illustrativa si affermava che, in data 28.09.2021, in sede di incontro con la Direzione dell'Area Vasta n. 4, «*si è valutata l'opportunità di acquisire un nuovo ortopantomografo 2D/3D per la sede di Amandola in concomitanza con la realizzazione del nuovo ospedale, il cui termine lavori risulta previsto nel 2022, una tempistica ritenuta compatibile con l'attesa del nuovo sistema e il ripristino dell'attività diagnostica correlata, al momento sospesa per sopraggiunto fuori uso dell'attuale device. Di tale eventuale ulteriore device dovrà tener conto il contratto che si andrà a stipulare per la fornitura in oggetto, mediante l'opzione di incremento*». A tal fine, si stabiliva che la durata del contratto sarebbe stata pari a mesi 36, salvo opzione sino ad ulteriori mesi 12, anche frazionabili, per un importo iniziale presunto pari ad € 81.800,00, oltre IVA nei termini di legge, ed un importo massimo complessivo di € 138.000,00, oltre IVA nei termini di legge. Inoltre, tenuto conto della natura dell'oggetto e dell'importo massimo presunto, si riteneva legittimo procedere con affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, da espletare attraverso una Richiesta d'Offerta (R.D.O.) presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) con invito rivolto al predetto operatore economico individuato.

Il RUP predisponere le condizioni particolari di contratto che, in data 20.10.2021 venivano approvate, per quanto di propria competenza, dalla summenzionata progettista, Ing. Elisa Bitti (All. 1 “Condizioni particolari di contratto RDO”).

Veniva acquisito il seguente CIG: 895763496A.

In data 04.11.2021, la predetta azienda Andra S.p.a. veniva invitata, a mezzo R.D.O. Me.Pa., a presentare offerta tecnica ed economica confermativa della descrizione e configurazione tecnica, già proposta ed approvata in fase di negoziazione ed inviata all’U.O.C. Ingegneria Clinica di quest’Area Vasta in data 02.09.2021.

Entro il termine di ultimo di presentazione dell’offerta, fissato in data 15.11.2021, il succitato operatore economico presentava regolarmente la propria offerta.

In data 16.11.2021 il seggio di gara procedeva all’apertura della busta amministrativa e, accertando la regolarità e completezza della documentazione amministrativa, procedeva, nella medesima data, all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica. In data 25.11.2021, la summenzionata Ing. Elisa Bitti accertava la conformità della documentazione tecnica presentata dall’operatore economico a mezzo Me.Pa. a quella presentata in fase di negoziazione; pertanto, nella medesima data, si procedeva all’apertura della busta contenente l’offerta economica. Con riferimento all’offerta economica, il seggio di gara attestava che la stessa era conforme a quella presentata in sede di negoziazione preliminare.

Dato atto delle operazioni di esame delle buste presentate – per i cui dettagli e descrizioni analitiche si rinvia al verbale sintetico di gara (doc. in Atti) –, si propone l’affidamento in oggetto in favore del seguente operatore economico per l’importo indicato:

AFFIDATARIO	IMPORTO IVA ESCLUSA	IMPORTO IVA INCLUSA
ANDRA S.P.A.. corrente ad Opera (MI) in Via Cesare Pavese n. 11/13, P.IVA 06295860156	€ 81.800,00	€ 90.633,00

Si attesta che la spesa derivante dalla presente determina è coerente con il piano biennale degli acquisti di beni e servizi approvato con Determina DGASUR n. 94 del 19/02/2021 e successive modifiche ed integrazioni (CUI: F2175860424202044114) e si attesta la compatibilità economica per

ciascun fattore produttivo ivi indicato rispetto al Piano Investimenti 2021 condiviso con la Direzione Asur:

Competenza	Conto CoGe	Descrizione conto	Importo (IVA esclusa) (€)	Rif. Aut/sub
2021	0102020401	Attrezzature sanitarie	€ 81.800,00	AV4INVEST N. 3 SUB 1

In data 25.11.2021, venivano effettuati i dovuti controlli sul casellario ANAC e di regolarità contributiva DURC sull'affidatario e, a tal riguardo, si dà atto della regolarità della relativa posizione. Venivano altresì avviate le altre dovute verifiche previste dalla normativa vigente.

Si dà atto che, come comunicato dall'Area Ingegneria Clinica ASUR in data 17.11.2021 (doc. in Atti), per ragioni di natura organizzativa, ad oggi non è possibile nominare un soggetto incaricato della verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016. Pertanto, al fine di consentire il celere proseguo dell'iter procedimentale, si procederà alla nomina del predetto incaricato successivamente alla pubblicazione della presente determina.

Per le ragioni sopra esposte se ne propone l'adozione al Direttore pro-tempore dell'Area Vasta 4 mediante il seguente schema di determina:

- Di approvare il documento istruttorio del presente provvedimento e quanto in esso descritto e precisato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
- Di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. 1), Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della Legge n. 108/2021, il seguente appalto:
 - Fornitura di due ortopantomografi digitali destinati all'U.O.C. Diagnostica per immagini dell'Area Vasta n. 4 di Fermo all'operatore economico ANDRA S.P.A., corrente ad Opera (MI) in Via Cesare Pavese n. 11/13, P.IVA 06295860156., con termine iniziale presunto in data 15/12/2021 e termine finale presunto in data 14/12/2024, per un importo di € 81.800,00 (IVA esclusa) e per una durata di mesi 36, salvo opzione per ulteriori mesi 12, anche frazionabili, e per un importo complessivo di € 138.000,00 (IVA esclusa), e un prezzo unitario di € 53.900,00 per il sub-lotto n. 1.1 ed € 27.900,00 per il sub-lotto 1.2 (IVA esclusa);
- Di delegare il Direttore pro-tempore dell'U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica di questa Area Vasta alla firma degli atti di formalizzazione dei rapporti contrattuali con gli operatori economici aggiudicatari;

- Di prendere atto che RUP del presente procedimento è il dott. Matteo Montanini, dipendente dell'UOC Supporto all'Area Acquisti e Logistica dell'A.S.U.R. Marche – Area Vasta 4 di Fermo;
- Di nominare direttore dell'esecuzione (DEC) del presente procedimento il Direttore U.O.C. Diagnostica per Immagini AV4 o suo delegato;
- Di dare atto che il soggetto incaricato della verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 sarà nominato successivamente alla pubblicazione della presente determina;
- Di dare atto della coerenza e compatibilità della spesa – secondo quanto indicato nel documento istruttorio ed attestato in calce al medesimo dal Direttore UOC Supporto Area Contabilità e Bilancio e dal Dirigente UOS Controllo di Gestione – per la somma complessiva, per l'anno 2021, pari ad € 81.800,00, oltre IVA (€ 90.633,00, IVA inclusa);
- Di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
- Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente Determina rientra nei casi "aggiudicazione";
- Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
- Di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell'art. 26 comma 6 LR 26/96.

Fermo, lì 29.11.2021

II RUP

Dott. Matteo Montanini

Si attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente atto.

II Direttore UOC Supporto all'Area Acquisti e Logistica AV4

Dott. Fulvio De Cicco

Sulla base di quanto dichiarato dal Direttore dell'UOC Supporto all'Area Acquisti e Logistica, si attesta la compatibilità economica per ciascun fattore produttivo ivi indicato rispetto al Piano Investimenti 2021 condiviso con la Direzione Asur.

II Dirigente Amministrativo

UOSD Supporto all'Area Controllo di Gestione

Dott. Daniele Rocchi

Il direttore UOC Area Supporto Contabilità Bilancio e Finanza attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti ed agli esercizi di competenza.

Il Direttore UOC Supporto all'Area Contabilità Bilancio e Finanza

Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

Allegato 1: Condizioni particolari di contratto RDO

Art. 1 – Oggetto e obiettivi

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di due ortopantomografi per le esigenze dell'U.O.C. Radiodiagnostica AV4, per un importo presunto complessivo di € 81.800,00 (IVA esclusa) e una durata iniziale di mesi 36, salvo quinto d'obbligo ed eventuali opzioni. L'aggiudicazione avverrà a lotto unico, distinto in 2 sub-lotti, così come di seguito descritto:

Sub-lotto	Descrizione prodotto	Quantità	Prezzo unitario (Iva esclusa)
1	Ortopantomografo 3D/2D "NewTom Giano HR Prime Ceph (FOV 3D massimo 10x8 cm)" ed accessori, incluso il sistema controllo qualità CB3D ai sensi del D.lgs. 187/2000 e s.m.i.)	1	€ 53.900,00
2	Ortopantomografo 2D "NewTom Giano HR 2D Ceph a singolo detettore" ed accessori	1	€ 27.900,00

Art. 2 – Prestazioni e specifiche tecniche

Le caratteristiche e le specifiche tecniche dovranno essere esattamente conformi alla documentazione di cui all'art. 11 del Disciplinare di gara. Di seguito si enucleano alcune delle specifiche tecniche da considerarsi minime. Ogni indicazione o misurazione deve intendersi preceduta dalla parola "circa", salvo diversa precisazione (per esempio "non inferiore"). Si applica il principio di equivalenza tecnica, da valutarsi in sede di esame dell'offerta tecnica, secondo quanto indicato del disciplinare di gara. Eventuali migliorie proposte in sede di offerta s'intendono quale integrazione del presente contratto, costituendo a pieno titolo obbligazione dello stesso, compresi i rimedi in caso di inadempimento. Di seguito sono indicate le specifiche tecniche distinte in sub-lotti.

Sub-lotto	Specifiche tecniche
1	Il prodotto deve essere dotato di: a) sistema generazione degli RX; b) sensore 3D per imaging 2D e 3D; c) sistemi di posizionamento paziente; d) programmi di imaging 2D e 3D; e) programmi di post-processing, cefalostato, workstation di acquisizione e gestione immagini; f) fantocci per controlli di qualità, per imaging 2D e 3D
2	Il prodotto deve essere dotato di: a) sistema generazione degli RX; b) sensore 2D per immagini panoramiche e cefalometriche; c) sistemi di posizionamento paziente, programmi di imaging 2D, programmi di post-processing, cefalostato, workstation di acquisizione e gestione immagini; d) fantocci per controlli di qualità, per imaging 2D.

Art. 3 – Garanzia, manutenzione e assistenza tecnica

L'aggiudicatario dovrà garantire la perfetta funzionalità delle apparecchiature e tecnologie sanitarie oggetto di appalto per tutta la durata della garanzia full risk, pari a mesi 24, decorrenti dalla data di positivo collaudo, salvo successiva estensione della stessa, tramite i seguenti servizi:

- a. servizio di assistenza tecnica programmata, comprensivo dell'esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica ed efficacia prestazionale nel rispetto delle modalità e periodicità – comunque non superiore a mesi 12 - previste dal produttore nella documentazione a corredo dei sistemi (manuale d'uso e manuale di service) e dalle norme tecniche vigenti ed applicabili; il calendario dell'assistenza tecnica programmata nel periodo di garanzia dovrà essere comunicato in sede di collaudo.
- b. servizio di assistenza tecnica su chiamata, come segue:

Tipologia guasto	Tempo intervento	Tempo riparazione
Non bloccante	2 gg lavorativi	5 gg lavorativi
Bloccante	1 gg lavorativo	2 gg lavorativi

Si precisa che:

- Il tempo di intervento decorre dall'invio della richiesta.
 - Il tempo di riparazione decorre dal primo intervento.
 - Per le apparecchiature mobili e relativi accessori: nel caso in cui non sia possibile concludere la riparazione nel termine suddetto, l'aggiudicatario nello stesso termine deve fornire una macchina sostitutiva di caratteristiche analoghe (muletto).
- c. Servizio assistenza in remoto con modalità telefonica attivo tutti i giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

L'aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese, durante il periodo di efficacia del contratto, alla manutenzione delle apparecchiature e tecnologie sanitarie, in caso di deterioramento conseguente al normale utilizzo, senza alcun addebito aggiuntivo. Fermi gli obblighi di cui sopra, tutti le operazioni di assistenza programmata e su chiamata sono da considerarsi rientranti nel regime full risk, senza esclusioni, compresa la fornitura/sostituzione dei componenti usurabili e dei ricambi, ad eccezione dei materiali di consumo e delle operazioni riguardanti guasti causati da dolo, negligenza o imperizia gravi nell'utilizzo da parte del personale della Stazione Appaltante o comunque dell'utilizzatore, oppure casi fortuiti o di forza maggiore. Qualora l'aggiudicatario ritenesse sussistenti cause di esclusione dalla garanzia o della manutenzione a proprio carico, ha l'onere di darne comunicazione motivata, unitamente a preventivo di riparazione, così determinato: € 80,00 + IVA per costo orario manodopera; ricambi e componenti scontati del 40% sul prezzo del listino depositato presso CCIAA, se applicabile. In tal caso la perfetta funzionalità della strumentazione potrà avvenire tramite il seguente servizio:

- d. servizio di ripristino fuori garanzia/manutenzione entro gg. 3 solari gg 6/7 (sabato incluso), dalla data di approvazione del preventivo di riparazione. Nel caso in cui non sia possibile, l'aggiudicatario dovrà nello stesso termine fornire una macchina sostitutiva di caratteristiche analoghe a proprie spese.

Tutti i ricambi e componenti utilizzati per manutenzione e ripristino devono essere originali. L'aggiudicatario ne garantisce la disponibilità per un periodo non inferiore ad anni 10.

Art. 4 - Pagamenti

Le condizioni economiche ed i relativi prezzi sono stabiliti dall'offerta economica presentata in corso di gara. Ai sensi del D. Lgv. n°231/02 si stabilisce che il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di registrazione elettronica della fattura, previo accertamento da parte della Stazione Appaltante della conformità delle prestazioni effettuate a quelle oggetto di contratto. A richiesta è altresì tenuto a corredare la fattura con tabella di dettaglio. L'aggiudicatario è tenuto all'inserimento delle informazioni relative al tipo di dispositivo e al codice di repertorio. Al pagamento tardivo saranno applicati gli interessi di legge. La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'aggiudicatario cui sono stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. L'aggiudicatario deve trasmettere regolarmente la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, come previsto dal presente capitolato. La SA può sospendere l'emissione i mandati di pagamento in caso di violazioni di legge ovvero mancato o irregolare pagamento dei crediti dei dipendenti da parte dell'aggiudicatario fino a che quest'ultimo non dimostri l'avvenuta cessazione delle violazioni addebitate ovvero il saldo del debito verso i lavoratori. Analoga sospensione avviene in caso di irregolarità DURC. Per tali sospensioni l'aggiudicatario non può né opporre eccezioni né avanzare pretesa alcuna. Ai sensi dell'art. 207 della L. 77/2020, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 5 – Sicurezza e DUVRI

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto rigoroso di tutte le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese quelle riferite alle misure di prevenzione COVID-19, se pertinenti. Tutti gli oneri di legge, compresi quelli assicurativi, contributivi, previdenziali e quelli riguardanti l'adempimento alle norme anti-infortunistiche e gli obblighi assicurativi, sono a carico dell'aggiudicatario. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni eventuale responsabilità comunque derivante dagli inadempimenti agli obblighi succitati ovvero da qualsiasi altra violazione di Legge connessa all'oggetto della presente fornitura.

Con riferimento ai rischi da interferenza, non sono stati individuati costi aggiuntivi. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni ed alle cautele indicate dalla Stazione Appaltante nel DUVRI, eventualmente modificato in seguito alle osservazioni presentate in sede di offerta. La violazione di tale obbligo importerà inadempimento contrattuale, sanzionabile a norma del presente capitolato. Successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario potrà contattare l'Ufficio Prevenzione e Protezione della AV4 (0734/6252808 spp.av4@sanita.marche.it) per gli adempimenti previsti dal D. Lgv. 81/2008 in materia di sicurezza. In sede di offerta i singoli concorrenti potranno proporre eventuali modifiche o integrazioni del DUVRI allegato, che saranno esaminate e discusse successivamente all'aggiudicazione definitiva. La mancata proposta di modifiche o integrazioni importerà accettazione definitiva del DUVRI allegato.

Art. 6 – Verifiche

Ferme le modalità di verifica dell'aggiudicatario eventualmente proposte dallo stesso in sede di offerta, la stazione appaltante può in ogni momento verificare il corretto andamento dell'appalto. La tipologia e la qualità dei prodotti forniti possono essere verificate, tra l'altro, mediante comparazione con i corrispondenti prodotti reperiti sul libero mercato. A discrezione del direttore dell'esecuzione, la funzione di

controllo potrà essere affidata ad un soggetto terzo il quale dovrà attivarsi secondo apposito protocollo, descrittivo delle obbligazioni contrattuali e debitamente portato a conoscenza dell'aggiudicatario. Qualora dal controllo del soggetto terzo dovessero emergere delle non conformità tali comportare inadempimento, gli oneri del controllo medesimo saranno addebitati all'aggiudicatario in aggiunta all'eventuale penale. A richiesta della stazione appaltante, l'aggiudicatario è obbligato a documentare senza ritardo la provenienza o filiera dei beni e prodotti forniti. L'aggiudicatario aggiorna in ogni caso senza ritardo la Stazione Appaltante sull'andamento dell'appalto e su eventuali criticità rilevate nei confronti dell'utenza.

Art. 7 – Penali

In caso di inadempimento anche parziale delle obbligazioni contrattuali, il RUP formula contestazione all'aggiudicatario, assegnando un termine di gg. 15 per le eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, comunica la penale in misura da stabilirsi, sentito il responsabile dell'esecuzione se del caso, in misura compresa tra lo 0,1% 2% dell'ammontare netto contrattuale comprensivo di opzioni solo se già esercitate, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell'inadempimento (grado di negligenza, all'eventuale reiterazione ed all'effettivo disservizio). In caso di adempimento tardivo, sono applicate penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille del valore iniziale del contratto, da determina in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. L'esecuzione parziale o difforme è considerata inadempimento. L'irrogazione della penale non esclude l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno, quando accertato. Nel caso in cui dall'inadempimento derivino sanzioni amministrative a carico della stazione appaltante, all'importo della relativa penale andrà aggiunto quello della summenzionata sanzione. Qualora la somma delle penali irrogate in corso di esecuzione ecceda il 10% dell'ammontare netto contrattuale di cui sopra, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione, può promuovere l'avvio della risoluzione del contratto per inadempimento. La penale deve essere pagata entro gg. 30 dalla relativa comunicazione. Il pagamento va effettuato in favore di ASUR Area Vasta 4 - IT23V0200869451000105662449; (causale "penale contratto di Fornitura per 48 mesi, di strisce reattive per la determinazione della glicemia nel sangue con glucometri a corredo e strisce reattive per la ricerca di vari parametri nelle urine. CIG n. ZE930D7103). In mancanza sarà garantita dall'eventuale credito dell'aggiudicatario relativo al contratto del quale trattasi oppure dalla cauzione definitiva, fermo l'obbligo di reintegro entro gg. 15 dalla richiesta.

Art. 8 – Aggiornamento tecnologico

Nel caso in cui in corso di esecuzione del contratto ed entro 12 mesi dalla scadenza dello stesso, per uno o più dei lotti o sub-lotti aggiudicati, venisse immessa sul mercato una evoluzione tecnica del sistema o del prodotto da parte dell'aggiudicatario, o del produttore se diverso, l'aggiudicatario medesimo sarà obbligato a darne notizia entro gg 60 dall'immissione sul mercato, per consentire alla Stazione Appaltante di valutare l'eventuale interesse all'aggiornamento medesimo. In caso positivo, l'aggiudicatario sarà tenuto alla fornitura dei nuovi prodotti alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione. Nel caso in cui l'evoluzione occasionata da un aggiornamento normativo, l'aggiornamento è dovuto anche oltre i 18 mesi dalla scadenza, fino al termine ultimo del contratto.

Art. 9 – Esatta consegna

Le consegne devono essere effettuate presso l'U.O.C. Radiodiagnostica AV4, all'indirizzo indicato nell'ordinativo, nel termine massimo di 30 giorni solari dal ricevimento dell'ordinativo medesimo. Al momento della consegna, la merce dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto (DDT), sul quale dovranno essere obbligatoriamente indicati:

- oggetto/contenuto
- luogo di consegna della merce
- numero e data dell'ordine

I prodotti con data di scadenza devono avere, alla data di consegna, una validità residua non inferiore ai 2/3 della validità massima prevista. I trasporti dovranno essere effettuati in conformità alla vigente normativa in materia. Qualora l'aggiudicatario per cause di forza maggiore non sia in grado di consegnare i prodotti rispettando il volume/quantitativo richiesto, dovrà darne contestuale comunicazione scritta ed essere autorizzato dalla Stazione Appaltante alla consegna parziale o sostitutiva. Tale situazione potrà permanere solo temporaneamente per comprovato stato di necessità. In caso di eventuali difformità, anche parziali, che vengono contestate dalla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario deve garantire la sostituzione o il completamento della singola fornitura entro giorni 10, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni imputabili al ritardo ed ogni rimedio, ivi compreso il libero approvvigionamento con maggior spesa imputabile al fornitore. La mancata sostituzione, il mancato completamento oppure la mancata accettazione ab origine da parte della Stazione Appaltante per giustificato motivo, sarà considerata quale "mancata consegna", legittimando ai rimedi previsti dal presente contratto. In caso di sciopero, l'aggiudicatario garantisce le consegne urgenti e quelle indispensabili a garantire l'erogazione della corrispondente prestazione sanitaria senza interruzione.

Art. 10 – Consegna e verifica di conformità (collaudo apparecchiature)

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri connessi alla installazione e messa in funzione della strumentazione, compresi imballo, trasporto, facchinaggio fino al locale di destinazione. La consegna dovrà tassativamente avvenire entro e non oltre giorni 30 dalla data di ricevimento dell'ordinativo di fornitura ed essere in ogni caso preceduta da un preavviso scritto non inferiore a giorni 3 al DEC. Salvo il caso di particolare urgenza, da esplicitarsi nell'ordinativo di fornitura, i termini di consegna s'intendono sospesi dal primo gennaio al sei gennaio e dal primo agosto al trentuno agosto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 102 D. Lgv. 50/2016, l'installazione e messa in funzione di tutto quanto consegnato dovrà avvenire, previo sopralluogo nei locali di destinazione e sotto la supervisione dell'UOC Supporto e Attività Tecniche, entro 10 giorni solari dalla consegna. La verifica di conformità (collaudo) dovrà avvenire entro 20 giorni consecutivi dal termine di installazione. Il mancato rispetto di tali termini sarà considerato inadempimento. La messa in funzione e la verifica di conformità potranno avvenire contestualmente. In tal caso, potrà predisporre un unico documento. In sede di collaudo dovrà essere presentato un calendario dell'assistenza programmata (manutenzione e garanzia). Nel corso della messa in funzione dovrà essere effettuata la formazione iniziale necessaria all'utilizzo (almeno n.2 gg lavorativi per ciascun sistema). Gli ulteriori eventuali adempimenti formativi, saranno condizione sospensiva al perfezionamento del collaudo ed a tutti gli effetti connessi. La verifica di conformità consisterà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti attività:

- Verifica di rispondenza tra quanto ordinato dalla stazione appaltante e quanto consegnato e installato;

- Accertamento della presenza di tutti le componenti delle apparecchiature, compresi software ed eventuali dispositivi opzionali;
- Verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta;
- Verifica della conformità delle apparecchiature ai requisiti previsti dalle norme di legge vigenti;
- Accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta delle prove stabilite nei manuali tecnici del produttore (da fornire in fase di collaudo) e delle dimostrazioni effettuate dal personale del fornitore, eventualmente mediante appositi tester e test;
- Esecuzione (a carico del fornitore) delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari in conformità alle norme CEI generali e particolari di riferimento;
- Verifica dell'avvenuta formazione iniziale del personale utilizzatore delle apparecchiature.

Dalla data di positivo verbale – debitamente firmato dall'aggiudicatario, dal direttore dell'esecuzione (DEC) (o suo incaricato) e dal direttore dell'UOC Supporto Area Attività Tecniche (o suo incaricato) – avranno effetto le obbligazioni contrattuali con particolare riferimento al pagamento, unitamente al trasferimento del possesso. L'aggiudicatario invia pdf del verbale di verifica di conformità al RUP presso l'UOC Supporto Area Acquisti e Logistica. Il mancato invio impedisce la regolare liquidazione della relativa fattura. Le attività e prestazioni dedotte nel presente articolo devono essere svolte in modo da evitare o ridurre al massimo eventuali ostacoli o disagio alle normali attività sanitarie, previo accordo con il direttore dell'esecuzione (DEC).

Art. 11 – Smaltimento RAEE

Ai sensi del D. Lgv. 49/2014, l'Aggiudicatario garantisce lo smontaggio non conservativo nonché le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche) dal sito di installazione della nuova fornitura o comunque di quelli di cui la nuova fornitura è sostituzione, se situati altrove. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di stabilire a suo insindacabile giudizio, anche in fase di svolgimento di tale attività di smontaggio e smaltimento, se mantenere sotto la propria proprietà e responsabilità taluni componenti dei sistemi attualmente in dotazione. Tale obbligo si estende a componenti e materiali sostituiti in fase di manutenzione.

Art. 12 – Formazione del personale dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario garantisce al proprio personale a qualsiasi titolo impiegato nell'appalto adeguata formazione sia in materia di sicurezza sia in relazione all'oggetto specifico dell'appalto.

Art. 13 – Responsabilità e assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'aggiudicatario si impegna a manlevare e a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti della stessa per danni direttamente o indirettamente derivanti dalle prestazioni oggetto di appalto. L'aggiudicatario è obbligato a disporre di polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (persone fisiche, beni mobili e beni immobili) per tutta la durata dell'esecuzione oppure della garanzia, compresa eventuale estensione qualora esercitata. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento dell'ammontare netto del valore iniziale del contratto escluse opzioni non ancora esercitate, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. L'obbligo di copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dell'esecuzione e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dal termine finale dell'esecuzione risultante dal contratto ovvero dall'effettiva cessazione delle prestazioni, se successiva al predetto termine finale.

L'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia della polizza, oppure del certificato di polizza, entro la data di stipula del contratto ovvero, in caso di esecuzione d'urgenza, entro il termine di avvio dell'esecuzione stessa. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia. Qualora l'aggiudicatario presenti una polizza di durata inferiore a quella contrattuale, è obbligato a trasmettere la documentazione relativa alla nuova copertura assicurativa non oltre gg. 30 dalla data di scadenza della precedente. In ogni caso dovrà essere assicurata copertura senza soluzione di continuità.

Art. 14 – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l'aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell'Elenco degli intermediari dell'Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l'intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di opzione. Sarà restituita su richiesta espressa dell'aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l'aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipanti.

Art. 15 – Durata e avvio esecuzione

L'aggiudicatario garantisce l'avvio dell'esecuzione (termine iniziale) dalla data di stipula del contratto d'appalto o da quella di notifica del "verbale di avvio dell'esecuzione" se diversamente concordato. Fermo quanto stabilito dall'art. 109 D. Lgv. 50/2016 in tema di recesso anticipato, il contratto ha durata iniziale di mesi 36, che decorrono convenzionalmente dal primo giorno del mese successivo al termine iniziale; con opzione di opzione fino ad ulteriori mesi 12, anche frazionabili, ai sensi dell'art. 35 comma 4 D. Lgv. 50/2016. L'opzione dovrà in ogni caso rispettare gli importi massimi previsti dal presente contratto e sarà considerata opzione ai sensi dell'art. 35 comma 4 D. Lgv. 50/2016.

Successivamente alla scadenza iniziale, le parti hanno facoltà di apportare modifiche o migliorie di dettaglio tali da meglio corrispondere all'interesse pubblico perseguito; comprese migliori economiche a favore della stazione appaltante.

Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l'aggiudicatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010. Si richiama in particolare il dovere di comunicare all'UOC Supporto Area Contabilità e Bilancio AV4 (fax 0734/6252851 tel. 0734/6252899 PEC areavasta4.asur@emarche.it) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i documenti contabili (fattura, bonifico etc.) devono riportare il CIG di gara. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Al fine di consentire i relativi controlli, l'aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei rispettivi contratti "di filiera". Inoltre, qualora l'aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 17 – Importo e variazioni

Fermo quanto stabilito dall'art. 109 D. Lgv. 50/2016 in tema di recesso anticipato, il valore iniziale del contratto è di pari al prezzo unitario di aggiudicazione di ciascun lotto e sub-lotto, moltiplicati per le rispettive quantità presunte, escluse opzioni non ancora esercitate. Richiamato l'art. 106 D. Lgv. 50/2016, è facoltà della stazione appaltante variare in diminuzione nel limite del 20% oppure in aumento nel limite di € 138.000,00 l'importo del valore iniziale del contratto, ferma la durata massima del contratto comprese opzioni, qualora esercitate. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una pluralità di lotti o sub-lotti, la presente clausola può applicarsi a discrezione della stazione appaltante all'importo e volume complessivi, operando compensazioni tra i singoli lotti o sub-lotti medesimi. In caso di acquisto di beni inventariabili, l'opzione di variazione in aumento di cui al precedente articolo potrà essere esercitata dalla Stazione Appaltante anche per i relativi materiali di consumo, a condizione che risultino quotati in sede di gara oppure successivamente. La Stazione Appaltante ha altresì facoltà di acquistare eventuali componenti, accessori e materiali di ricambio non compresi nell'offerta iniziale al prezzo non superiore a quello di listino depositato presso la CCIAA. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, variazioni qualitative in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. Sono sempre ammesse prestazioni complementari, funzionalmente connesse all'oggetto iniziale del contratto. Sono altresì ammesse, previo accordo tra le parti, prestazioni analoghe ulteriori, nel limite dell'importo massimo previsto comprensivo di tutte le opzioni esercitabili. Ogni variazione dell'importo in aumento sarà considerata opzione ai sensi dell'art. 35 comma 4 D. Lgv. 50/2016.

Art. 18 – Responsabile di commessa

L'aggiudicatario comunica, entro la data di stipula del contratto, nome e recapiti (telefono cellulare, fax, e-mail e PEC) del responsabile della commessa, avente titolo e mandato per impegnare l'aggiudicatario stesso e spenderne il nome in tutto quanto riferito all'appalto in oggetto. Le comunicazioni ordinarie tra le parti avvengono mediante posta elettronica, salvo che la natura o l'oggetto della comunicazione (a titolo esemplificativo contestazione di inadempimento, penali, risoluzione o recesso) non richiedano l'utilizzo della PEC.

Art. 19 – Attestazione corretta esecuzione

Con riferimento alla regolare esecuzione dell'appalto, si rammenta come a norma del DPR 445/2000 come modificato dalla L. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) le relative eventuali certificazioni (o attestazioni) rilasciate dalla PA siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati debba essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Le PPAA devono pertanto «... acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni». Tanto evidenziato, qualora l'aggiudicatario intendesse comunque richiedere un'attestazione di regolare esecuzione, dovrà farlo inviando la relativa istanza all'UOC Bilancio AV4 all'indirizzo di posta elettronica sergio.cocciaretto@sanita.marche.it, comprensiva delle seguenti informazioni a pena di irricevibilità: oggetto; determina di affidamento; CIG; RUP; periodo di riferimento e relativo fatturato. La SA darà riscontro entro gg. 30 dal ricevimento di regolare istanza. In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 105 comma 22 D. Lgv. 50/2016, la Stazione Appaltante rilascia il certificato scomputando dall'intero valore dell'appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di subappalto realmente eseguite.

Art. 20 – Risoluzione

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 D. Lgv. 50/2016 (risoluzione), oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- a. Carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgv. 50/2016;
- b. Carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti speciali eventualmente necessari all'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto;
- c. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, risultante dalla comminazione di una o più penali complessivamente non inferiori al 10% del valore dell'ammontare netto contrattuale, comprensivo di opzioni solo se già esercitate;
- d. violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
- e. interruzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- f. violazione degli obblighi di riservatezza;
- g. violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- h. violazione degli obblighi di sicurezza;
- i. mancato rispetto del termine di avvio delle prestazioni di fornitura.
- j. Mancato rispetto dei termini di consegna.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. La risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario importa escussione della garanzia definitiva residua; fatto salvo l'eventuale maggior danno. In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in

essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni oggetto di appalto fino a nuovo affidamento, se richiesto dalla Stazione Appaltante.

Art. 21 – Foro competente

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente del Foro di Fermo, fatti salvi i casi che la legge devolve alla competenza esclusiva del Giudice Amministrativo.

Art. 22 – Cessione di contratto

Ai sensi dell'art. 105 D. Lgv. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, escussione della garanzia definitiva e risoluzione del contratto medesimo. Pertanto, il trasferimento delle obbligazioni ad un soggetto terzo, sia pure solo parziale, non potrà in nessun caso produrre effetti giuridici, all'infuori di quelli sanzionatori sopra indicati.

Art. 23 – Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 D. Lgv. 50/2016, cui si rinvia per ogni maggior dettaglio, l'aggiudicatario può affidare in subappalto nel limite del 40% le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché sia dimostrata in capo al subappaltatore, tramite dichiarazione ex DPR 445/2000 del legale rappresentante di quest'ultimo o del concorrente, l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgv. 50/2016, nonché all'atto dell'offerta abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare. Per quanto concerne il procedimento di autorizzazione al subappalto si richiama quanto previsto dall'art.105, comma 18, del Codice, precisando che il termine per l'eventuale formazione del silenzio assenso, 30 giorni dalla richiesta di autorizzazione, inizia a decorrere solo dal momento in cui l'Stazione Appaltante è posta nelle condizioni di esaminare compiutamente l'istanza, integrata da tutta la documentazione necessaria richiesta ex lege all'interessato: la mancata allegazione anche solo di parte della documentazione costituisce mancanza di un presupposto per considerare esistente il procedimento autorizzatorio e la maturazione del silenzio assenso. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dal disciplinare di gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L'aggiudicatario si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto, corredato da: certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; corredato altresì da dichiarazione concernente l'esistenza o meno di forme di controllo ex art. 2359 c.c. . L'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed eventuali terzi da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata ed ha conseguentemente l'obbligo di risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati gravi inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L'aggiudicatario è tenuto alla puntualità nel pagamento del corrispettivo al subappaltatore. I costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto devono essere corrisposti senza alcun ribasso. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. La Stazione Appaltante rilascia il certificato di regolare esecuzione scomputando dall'intero valore dell'appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di subappalto realmente eseguite.

Art. 24 – Patto di integrità

Il Patto d'Integrità ASUR, disponibile al link <http://156.54.71.86/web/guest/patto-di-integrita>, stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra Stazione Appaltante ASUR gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'esplicito impegno a contrastare fenomeni di corruzione e non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto. La stipula del contratto importa formale adesione.

Art 25 – Riservatezza

I dati dell'aggiudicatario, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.lgs. 101/2018 - saranno trattati dall'ASUR MARCHE, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso. Con il presente capitolato/contratto si trasmette l'informativa di cui all'art.13 GDPR. L'aggiudicatario riconosce e accetta che qualora l'oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali per conto dell'ASUR MARCHE, lo stesso sarà designato e costituito, con la stipula del contratto e in relazione all'espletamento dell'appalto, quale Responsabile esterno del Trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016(GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR. L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente verranno a conoscenza delle informazioni riservate. L'aggiudicatario dovrà ottemperare diligentemente a tutti gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento nonché formare i propri dipendenti sui loro obblighi e vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento.

Il legale rappresentante dell'aggiudicatario da atto del ricevimento dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) nel caso in cui l'aggiudicatario risulti interessato al trattamento di dati personali di cui la SA - nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità istituzionali - sia titolare, l'aggiudicatario medesimo sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, tenendo luogo il presente contratto quale atto di nomina. In ragione della natura dei dati trattati, l'aggiudicatario sarà tenuto ad adottare idonee misure di sicurezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Inoltre, il nominato Responsabile è tenuto a garantire i medesimi livelli di protezione e sicurezza dei dati personali nei confronti delle varie amministrazioni, presentando su richiesta delle stesse, le idonee garanzie - in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse - per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di garantire che il trattamento dei dati personali soddisfi i requisiti del Regolamento UE e della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e tutelati, altresì, i diritti degli interessati.

Art. 26 – Allert

In caso di comunicazione relative ad eventuali profili di sicurezza (allert) concernenti materiali o dispositivi forniti nell'ambito dell'appalto, l'aggiudicatario ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione tramite PEC al responsabile Allert AV4 Dott.ssa Emanuela Santarelli, indicando ogni informazione utile e necessaria all'individuazione esatta del bene e del suo utilizzo. Il DEC anche tramite l'utilizzatore mette a sua volta a disposizione le informazioni necessarie a rintracciare i pazienti interessati.

Art. 27 – Contatti

Per eventuali informazioni o indicazioni relative all'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario potrà fare riferimento per l'ASUR AV4 al DEC Direttore pro-tempore Radiodiagnostica AV4 o Suo Delegato e, se del caso, al RUP dell'UOC Supporto all'Area Acquisti e Logistica, Dott. Matteo Montanini (tel. 07346252049; matteo.montanini@sanita.marche.it; PEC areavasta4.asur@emarche.it), o suo delegato.

Art. 28 – Clausole vessatorie

Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'aggiudicatario approva esplicitamente e specificatamente l'allegato "clausole vessatorie", concernente le seguenti clausole:

- Pagamenti (art. 4);
- Verifiche (art. 6);
- Importi e variazioni (art. 17);
- Penali (art. 7);
- Durata (art. 14);
- Risoluzione contratto (art. 21);
- Aggiornamento tecnologico (art. 8);
- Clausola di salvaguardia (art. 23).

Art. 29 – Allegati

Al contratto d'appalto saranno allegati, anche per relationem, i seguenti documenti:

- I. Clausole vessatorie

Allegati

Allegato I: Clausole vessatorie

Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'aggiudicatario approva esplicitamente e specificatamente l'allegato "clausole vessatorie", concernente le seguenti clausole:

- Pagamenti (art. 4);
- Verifiche (art. 6);
- Importi e variazioni (art. 17);
- Penali (art. 7);
- Durata e avvio esecuzione (art. 14);
- Risoluzione contratto (art. 20);
- Aggiornamento tecnologico (art. 8)

Il presente documento deve essere firmato digitalmente ai sensi del D. Lgv. 82/2005 e del DPR 445/2000, indipendentemente dall'apposizione di eventuale firma olografa.